

Con la sentenza n.28311/2013 la Cassazione afferma che il datore di lavoro non può negare l'incentivo economico senza un'adeguata motivazione. Infatti, l'autonomia dell'imprenditore, espressione della libertà d'iniziativa economica privata, trova un limite nel criterio di buona fede (art.1375 codice civile). Inoltre, la mancata erogazione dell'incentivo, in quanto diritto soggettivo perfetto, obbliga a un risarcimento pari alla perdita sopportata.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.28311 del 18/12/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)